



## **01. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E POLEMICHE PRIVACY, PERCHÉ NON BISOGNA PREOCCUPARSI**

Il timore di rischi per i propri dati personali si è diffuso in seguito alle modifiche apportate dal Governo alla gestione del **FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico**, ma in realtà sono paure infondate: vediamo per quale motivo, alla luce della normativa

L'allarme si è diffuso sul web: le modifiche apportate dal Governo alla gestione del **Fascicolo Sanitario Elettronico [FSE]** metterebbero a rischio la nostra privacy e una dittatura sanitaria sarebbe alle porte. Ovviamente, non è così. In un momento storico particolarmente difficile, in cui la Sanità è sottoposta a una pressione senza precedenti nel tentativo di fronteggiare una pandemia ancora in atto, il rischio che si corre non è, a parere di chi scrive, quello di subire un attacco sottotraccia alla nostra privacy, ma quello di far circolare notizie false o manipolate ad arte, che possano generare il panico e indirizzare l'opinione pubblica verso una scelta favorevole o contraria su questioni fondamentali come l'adesione alla campagna vaccinale Anti-Covid.

## **02. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE, I TIMORI PRIVACY**

Ricordiamo che il **Fascicolo Sanitario elettronico** è l'insieme di dati e documenti digitali relativi all'intera storia clinica di una persona; Il **FSE** è stato previsto dall'art. 12, del d.l. n. 179/2012 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n. 178/2015, ma è l'ultima modifica apportata dal decreto-legge n.34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia" [cd. decreto "Rilancio"], ad aver generato una gran mole di polemiche. L'art. 11 del decreto-legge n.34/2020, ha abrogato il comma 3-bis dell'art 12 DL 179/12, quest'ultimo prevedeva che "Il FSE potesse essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo". L'abrogazione dell'art 3-bis ha scatenato le polemiche: il rischio paventato è quello di non avere più la possibilità di controllare l'accesso a un documento digitale, il **FSE**, che racchiude tutta la nostra storia clinica [esami effettuati, cure, ricoveri...]

Si è diffusa quindi la notizia secondo la quale sarebbe diventato possibile per tutti gli esercenti le prestazioni sanitarie avere accesso al **Fascicolo Sanitario** senza più bisogno del nostro consenso, con una enorme violazione della privacy, e di conseguenza è scattata una corsa contro il tempo per opporsi a questo provvedimento. Si è arrivati addirittura a individuare queste modifiche come il primo passo verso l'instaurazione di una "dittatura sanitaria", che permetterebbe al Governo di schedarci e di tenerci sotto controllo anche dal punto di vista vaccinale, tema particolarmente sensibile in questo periodo data la riluttanza di una discreta percentuale della nostra popolazione a sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus.

### 03. ECCO PERCHÉ IL RISCHIO NON ESISTE

Non esiste questo rischio, ma è importante spiegare perché non c'è da preoccuparsi per la nostra privacy a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del **FSE**. Il “Decreto Rilancio” è intervenuto sul **Fascicolo Sanitario Elettronico** modificandone le modalità di alimentazione, che è cosa ben diversa dall'incidere sui soggetti che possono avere accesso ai dati in esso contenuti

Il nodo, dunque, è rappresentato dal distinguere, in maniera chiara e che non dia luogo a possibili interpretazioni di parte, l'accesso al **FSE**, dalle modalità di alimentazione dello stesso, attraverso la raccolta dei dati sanitari che vi confluiscono.

### 04. CONSENSO PER L'ACCESSO AL FSE

L'accesso al **FSE** non è una questione che dovrebbe destare preoccupazione, da questo punto di vista, infatti, nulla è cambiato col “Decreto Rilancio”. È l'interessato a dover prestare il consenso affinché gli esercenti le professioni sanitarie, siano essi operanti nel settore pubblico o in quello privato, possano accedere ai dati contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico che lo riguarda. Quanto detto sta a significare che senza il consenso dell'interessato il **FSE** rimane non accessibile ai soggetti citati.

Fanno eccezione le Regioni e il Ministero della Salute, che potranno trattare questi dati per finalità di governo e di ricerca, ma in forma anonima e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza, in altre parole per le sole finalità indicate e nei limiti dei trattamenti strettamente necessari al loro adempimento. Rimane inalterata anche la possibilità per l'interessato di ottenere l'oscuramento dei dati e dei documenti sanitari, sia prima dell'alimentazione del **FSE** sia successivamente. In questo caso il singolo dato/documento sanitario sarà accessibile solo all'interessato e alla struttura sanitaria che lo ha prodotto, e le modalità utilizzate per l'oscuramento dovranno garantire che chi accederà in futuro al **FSE** non possa venire a conoscenza della presenza di dati e/o documenti oscurati.

### 05. ALIMENTAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, COSA DICE IL DL RILANCIO

Il “Decreto Rilancio” è invece intervenuto sull'alimentazione del **FSE**, per la quale non sarà più necessario esprimere un consenso, ma anche in questo caso occorre comprendere in maniera corretta le conseguenze che questa scelta avrà sulla gestione del **Fascicolo Sanitario Elettronico**.

La semplificazione apportata dal decreto mira a facilitare l'alimentazione dell'**FSE**, che in precedenza era 'limitata' dalla necessità del consenso, permettendo che in esso confluiscono direttamente i documenti sanitari appartenenti all'interessato, anche se generati da strutture sanitarie private o situate al di fuori della regione di appartenenza, sfruttando il sistema tessera sanitaria. Quanto appena riportato mira a garantire una maggiore completezza del **FSE** ma non incide in alcun modo sulla nostra privacy [l'**accesso** all'**FSE** deve essere sempre autorizzato dall'interessato].

## **06. ALIMENTAZIONE DEL FSE, NESSUNA SCADENZA PER OPPORSI: LA SMENTITA DEL GARANTE PRIVACY**

Il **Garante della privacy** con una nota ha smentito la news relativa a una presunta scadenza dell'11 gennaio 2021 per opporsi all'inserimento dei propri dati personali nel Fascicolo sanitario elettronico: una scadenza che non esiste e, precisa l'autorità, è anche priva di qualsiasi fondamento normativo. Si tratta di una fake news circolata in seguito all'iniziativa di Regione Liguria che in modo errato aveva indicato l'11 gennaio come termine entro cui i cittadini liguri avrebbero potuto opporsi all'inserimento dei dati riguardanti le prestazioni sanitarie fruite prima di maggio 2020, in ambito pubblico o privato. La comunicazione errata ha causato confusione.

Il **Garante**, quindi, ha tenuto a sottolineare nella sua nota che l'articolo 11 del **Decreto Rilancio** prevede che "a decorrere da maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Ovviamente, limitatamente alle Regioni che hanno già attivato il **FSE**". Il Garante precisa che comunque, "anche a seguito di tale alimentazione automatica del FSE, i dati sanitari dei cittadini non saranno accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino".

Relativamente all'alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico con i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca antecedente al maggio 2020, il Garante in una nota del 15 dicembre 2020 ha sottolineato al Ministero della Salute che l'inserimento nel Fascicolo sarebbe stato possibile solo in seguito a tre condizioni:

- *aver proceduto a un'adeguata campagna di informazione a livello nazionale;*
- *avere puntualmente informato i cittadini delle Regioni interessate;*
- *avere riconosciuto a tali cittadini, dal momento in cui sono stati informati, un termine non inferiore a trenta giorni per manifestare la propria opposizione.*

L'Autorità segnala che "non essendosi verificata nessuna di queste condizioni, l'invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o al Garante, con le quali si rappresenta l'opposizione al citato popolamento, non risulta necessaria".